

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Febbraio 2012

Contratti pubblici nei settori ordinari. Requisiti di partecipazione e di qualificazione. Avvalimento.

C.G.A. 27 febbraio 2012, n. 214 – Pres. Turco, Est. de Francisco

Anche nei rapporti infragruppo non può mai mancare la dimostrazione della sussistenza del c.d. contratto di avvalimento; pur potendosi ammettere che, non trattandosi di contratto soggetto a forma vincolata, nell'ambito delle relazioni interne allo stesso gruppo societario tale prova possa essere fornita con minor rigore; e, dunque, essendo all'uopo sufficiente, ad esempio, una dichiarazione di parte.

[Link al testo della sentenza](#)

Precisa la sentenza che la questione fondamentale non concerne la verifica della possibilità che l'aggiudicataria fornisca la prestazione promessa; bensì se vi sia la certezza della giuridica esigibilità di tale fornitura. Ciò significa che la stazione appaltante deve accertare di avere il potere giuridico di pretendere, dalla controllata aggiudicataria, il prodotto qualitativo che è nella disponibilità della società controllante. La tesi contraria aggiunge il Collegio, finirebbe in realtà con il postulare che il c.d. "vincolo infragruppo" – che, infatti, nel gravame in esame si assume aver rilievo "anche nei confronti della stazione appaltante nella fase dell'adempimento contrattuale" – si atteggi, in sostanza, come una sorta di contratto a favore di terzo: giacché solo in tal caso il terzo (ossia la stazione appaltante) acquisterebbe (ex art. 1411 cod. civ.) un diritto contro il promittente (la capogruppo) per mero effetto di tale "vincolo infragruppo" e del contratto concluso con lo stipulante (la società aggiudicataria, che faccia parte del gruppo).

Edilizia. Concessione edilizia e permesso di costruire. Concessione in sanatoria

C.G.A. 29 febbraio 2012, n. 242 – Pres. Turco, Est. Ciani

Non si possono rilasciare concessioni edilizie in sanatoria "con prescrizione", in quanto in tal modo gli immobili abusivi vengono resi conformi ex post agli strumenti urbanistici, così violando l'osservanza della "doppia conformità" richiesta dalla legge, che va accertata senza concedere alcun potere discrezionale alla P.A.

L'accertamento del rispetto delle distanze va effettuato sulla base dell'effettivo stato di fatto e dei luoghi, a prescindere, pertanto, dalla legittimità della costruzione, rispetto alla quale deve essere verificata la permanenza della distanza minima, proprio a tutela dell'interesse pubblico alla salubrità degli assetti urbanistici, al quale non è possibile derogare

[Link al testo della sentenza](#)